



Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

CAPITANERIA DI PORTO
POZZALLO

AVVISO DI ESAMI

**PER IL CONSEGUIMENTO DEI TITOLI PROFESSIONALI MARITTIMI
SESSIONE ORDINARIA OTTOBRE 2022**

Il Capitano di Fregata (CP) Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Pozzallo:

VISTI gli artt. 258, 260, 261, 273, 274, 280 284 e 285 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione (Navigazione marittima).

AVVISA

La marineria interessata che a far data dal **18 Ottobre 2022**, presso questa Capitaneria di Porto, è indetta la sessione ordinaria d'esame per il conseguimento dei Titoli professionali marittimi e delle Abilitazioni professionali di seguito indicate:

TITOLI PROFESSIONALI MARITTIMI
CAPO BARCA PER IL TRAFFICO LOCALE (Art. 260 Reg. Cod. Nav.)
CAPO BARCA PER LA PESCA COSTIERA (Art. 261 Reg. Cod. Nav.)
MOTORISTA ABILITATO (Art. 273 Reg. Cod. Nav.)
MARINAIO MOTORISTA (Art. 274 Reg. Cod. Nav.)

ABILITAZIONI PROFESSIONALI
MAESTRO D'ASCIA (Art. 280 Reg. Cod. Nav.)

Art. 1
DOMANDE DI AMMISSIONE

Le istanze di ammissione agli esami, redatte in carta legale da € 16,00 (sedici/00) in conformità al modello allegato (**Allegato A**) al presente avviso e corredate della documentazione indicata per ciascun titolo, di seguito specificata, dovranno pervenire a questa Capitaneria di Porto entro e non oltre la seguente data:

ORE 12:00 DEL 16 SETTEMBRE 2022

Art. 2
REQUISITI PER L'AMMISSIONE AGLI ESAMI

Sono ammessi agli esami i candidati in possesso dei seguenti requisiti:

A) CAPO BARCA PER IL TRAFFICO LOCALE (art. 260 del R.C.N.)

1. essere iscritto nella terza categoria della gente di mare;
2. non aver riportato condanne per i reati indicati nell'art. 238, n. 4) R.C.N.*;
3. avere compiuto i 18 (diciotto) anni di età;
4. licenza elementare per i nati fino alla data 31 dicembre 1953, certificato di assolvimento dell'obbligo scolastico o licenza media per i nati dal 1 gennaio 1954⁽¹⁾;
5. avere effettuato 18 (diciotto) mesi di navigazione in servizio di coperta⁽²⁾;

B) CAPO BARCA PER LA PESCA COSTIERA (art. 261 del R.C.N.)

1. essere iscritto nella terza categoria della gente di mare;
2. non aver riportato condanne per i reati indicati nell'art. 238, n. 4) R.C.N.*;
3. avere compiuto i 18 (diciotto) anni di età;
4. licenza elementare per i nati fino alla data 31 dicembre 1953, certificato di assolvimento dell'obbligo scolastico o licenza media per i nati dal 1 gennaio 1954⁽¹⁾;
5. avere effettuato 18 (diciotto) mesi di navigazione in servizio di coperta⁽²⁾ di cui almeno 12 su navi adibite alla pesca;

C) MOTORISTA ABILITATO (art. 273 del R.C.N.)

1. essere iscritto nella terza categoria della gente di mare;
2. avere compiuto i 19 (diciannove) anni di età;
3. non aver riportato condanne per i reati indicati nell'art. 238, n. 4) R.C.N.*;
4. licenza elementare per i nati fino alla data 31 dicembre 1953, certificato di assolvimento dell'obbligo scolastico o licenza media per i nati dal 1 gennaio 1954⁽¹⁾;
5. avere frequentato con esito favorevole un corso di specializzazione presso istituti scolastici o altri enti autorizzati con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti⁽³⁾;
6. avere inoltre effettuato 12 (dodici) mesi di navigazione al servizio di motori a combustione interna o a scoppio⁽²⁾;

D) MARINAIO MOTORISTA (art. 274 del R.C.N.)

1. essere iscritto nella terza categoria della gente di mare;
2. non aver riportato condanne per i reati indicati nell'art. 238, n. 4) R.C.N.*;
3. avere compiuto i 19 (diciannove) anni di età;
4. licenza elementare per i nati fino alla data 31 dicembre 1953, certificato di assolvimento dell'obbligo scolastico o licenza media per i nati dal 1 gennaio 1954⁽¹⁾;
5. avere effettuato 6 (sei) mesi di navigazione al servizio di motori endotermici **⁽²⁾;

E) MAESTRO D'ASCIA (art. 280 del R.C.N.)

1. avere compiuto i 21 (ventuno) anni di età;
2. essere iscritto nel registro di cui all'art. 279 R.C.N. (Registro del Personale Tecnico delle Costruzioni Navali);
3. non aver riportato condanne per i reati indicati nell'art. 238, n. 4) R.C.N.*;
4. avere lavorato per almeno 36 (trentasei) mesi, come allievo maestro d'ascia, in un cantiere o in uno stabilimento di costruzioni navali;

ESAME INTEGRATIVO (ai sensi dell'art. 298 bis, comma 2, del R.C.N.).

Coloro i quali abbiano già conseguito o conseguano i titoli professionali per i quali il D.P.R. 1963 n. 678 prescrive la licenza di scuola elementare o di scuola professionale di educazione marinara, possono, previo superamento di apposito esame integrativo di cui all'art. 298 bis del R.C.N., conseguire i corrispondenti titoli di coperta o di macchina dei titoli professionali marittimi del presente avviso.

NOTE

- (*) Art. 238, comma 1 n. 4) R.C.N.: "non essere stato condannato per un delitto punibile con pena non inferiore nel minimo a tre anni di reclusione, oppure per contrabbando, furto, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, o per un delitto contro la fede pubblica, salvo che sia intervenuta la riabilitazione".
- (**) Ai fini dell'ammissione agli esami per il conseguimento dei titoli professionali marittimi di coperta e di macchina, sarà considerata valida la navigazione effettuata sulle unità adibite al traffico locale e alla pesca costiera a prescindere dal tonnellaggio delle navi stesse e della qualifica rivestita, a condizione che il candidato, il quale intenda avvalersi della facoltà prevista dalla **Circolare – Titolo "Gente di Mare" - serie XI n. 78 del 11/05/1987 del soppresso Ministero della Marina Mercantile**, provi che, nel periodo cui si riferisce la navigazione stessa, le dotazioni tecniche di bordo dell'unità risultino sistemate in modo tale da consentire indifferentemente entrambe le mansioni. Per provare detto requisito l'interessato dovrà produrre apposita dichiarazione (allegata) completa della relativa attestazione rilasciata dall'Ufficio di iscrizione dell'unità, nella quale siano riportati gli estremi di tale attestazione di "duplice funzione".
- (1) Ai sensi dell'art. 298 bis del R.C.N. a coloro che per età (nati entro l'anno 1951) non siano soggetti agli obblighi scolastici derivanti dall'applicazione della legge 31/12/1963, n. 1859, nonché a coloro che siano in possesso di licenza delle sopresse scuole professionali di educazione marinara, continueranno ad applicarsi le norme di cui al D.P.R. 18/02/1963, n.678. e pertanto è sufficiente che i predetti, oltre agli altri requisiti, dimostrino:
- di avere conseguito la licenza del corso inferiore elementare di studio, per i titoli di Capo Barca per il Traffico Locale, capo barca per la Pesca Costiera e Motorista Abilitato;
 - I nati negli anni 1952 e 1953 potranno essere ammessi agli esami per il conseguimento dei titoli previsti dal D.P.R. 09/12/1970, n 1487, anche se non hanno assolto l'obbligo scolastico, purché in possesso della licenza elementare (**Circolare - Titolo Gente di Mare - serie X n. 100 del 06/05/1977**).
 - I nati dal 01 Gennaio 1954 devono presentare certificato di assolvimento dell'obbligo scolastico o licenza media.
- (2) Coloro i quali abbiano effettuato periodi di navigazione in servizio di coperta e debbano far valere invece periodi di navigazione in servizio di macchina o viceversa, dovranno presentare, oltre ai documenti previsti per ciascun titolo professionale marittimo, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, dalla quale risulta che le dotazioni tecniche di bordo delle unità sulle quali siano state effettuati i suddetti periodi di navigazione, risultano sistemate in modo tale da consentire indifferentemente lo svolgimento di entrambe le mansioni (**Circolare - Titolo Gente di Mare - serie XI n. 78 del 11/05/1987**).
- (3) Il requisito previsto dall'art. 273 n. 5) del R.C.N. (frequenza corso di specializzazione), per il conseguimento del titolo di "Motorista Abilitato", può essere sostituito con un periodo di almeno 3 (tre) anni di navigazione al servizio di motori a combustione interna o a scoppio; il periodo di navigazione di almeno 3 (tre) anni deve essere stato svolto esclusivamente con una qualifica di macchina (**Circolare - Titolo Gente di Mare - serie XIII n. 413 del 04/08/1997**).

Art. 3

PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

Le istanze di ammissione agli esami, redatte in conformità del modello allegato (**Allegato A**), compilate in ogni parte, firmate, datate e riportanti un recapito telefonico (al fine di velocizzare eventuali comunicazioni da questo Ufficio verso il marittimo interessato), dovranno essere presentate presso l'Ufficio "Gente di Mare" di questa Capitaneria di Porto, **nel termine prescritto ed utilizzando unicamente una delle seguenti modalità:**

- tramite consegna brevi manu;
- tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo: cp-pozzallo@pec.mit.gov.it. Bisognerà successivamente, entro il giorno stesso di svolgimento dell'esame, far pervenire l'istanza in originale con i relativi documenti;
- tramite Raccomandata con Avviso di Ricevimento (AR) indirizzata a:

CAPITANERIA DI PORTO DI POZZALLO

Ufficio "Gente di Mare"

Viale Medaglie d'Oro di Lunga Navigazione s.n.c.

97016 - POZZALLO (RG).

In **caso di spedizione postale** occorre allegare, pena la non ammissione agli esami, anche la copia fotostatica di un documento di riconoscimento personale in corso di validità.

In tal caso l'istanza, debitamente corredata del documento di identità, sarà considerata utile prodotta se spedita entro il termine sopra richiamato. A tal fine faranno fede il timbro e la data apposti dall'Ufficio Postale accettante.

AVVERTENZA

E' possibile **delegare** un'altra persona alla presentazione della domanda allegando, alla documentazione, la delega firmata dal dichiarante e copia di un documento di identità del dichiarante.

L'istanza di ammissione dovrà contenere, pena la non ammissione agli esami, i seguenti dati:

- generalità complete (cognome, nome, luogo e data di nascita);
- indirizzo del candidato (completo di C.A.P, recapito telefonico ed indirizzo email);
- numero di matricola e Ufficio Marittimo di iscrizione nelle matricole della Gente di Mare;
- titolo professionale marittimo o abilitazione professionale per il quale intende sostenere l'esame;
- tutta la prevista documentazione, come di seguito specificata.

Art. 4

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL'ISTANZA DI ESAMI

All'istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione, in originale o in copia autentica, utile a comprovare il possesso, alla data di sottoscrizione della domanda, dei requisiti minimi necessari per essere ammessi agli esami:

- 1) Estratto di matricola mercantile che attesti i requisiti previsti;
- 2) Estratto di matricola militare (solo per coloro che intendono far valere la navigazione effettuata su navi militari);
- 3) Titolo di studio e/o assolvimento dell'obbligo scolastico;
- 4) Frequenza dei prescritti corsi integrativi, di specializzazione, teorico-pratici, necessari in relazione al titolo professionale marittimo che si intende conseguire (**se istituti/enti non statali è necessaria un'attestazione in bollo da € 16,00**);
- 5) Ricevuta di pagamento della tassa di ammissione agli esami, il cui importo varia a seconda del tipo di esame:
 - CAPO BARCA PER IL TRAFFICO LOCALE: € 0,65 (zero/65);
 - CAPO BARCA PER LA PESCA COSTIERA: € 0,65 (zero/65);
 - MOTORISTA ABILITATO: € 0,97 (zero/97);
 - MARINAIO MOTORISTA: € 0,65 (zero/65);
 - MAESTRO D'ASCIA: € 1,29 (uno/29).

Tali ricevute di pagamento sono rilasciate dalla Dogana, previa presentazione di apposito ordine di introito (mod. 23) rilasciato precedentemente dall'Autorità Marittima (sezione Armamento e Spedizioni).

Per la sola abilitazione professionale di "Maestro d'Ascia" allegare inoltre:

- 1) Certificato di iscrizione nel registro del Personale Tecnico delle Costruzioni Navali;
- 2) Documentazione attestante il lavoro di 36 (trentasei) mesi compiuti come allievo maestro d'ascia in un cantiere o in uno stabilimento di costruzioni navali; tale tirocinio si comprova mediante dichiarazione scritta resa dinanzi all'Autorità Marittima dal responsabile del personale del cantiere o stabilimento navale;

Nel caso di intendimento a partecipare a più esami, dovrà essere presentata una singola istanza, corredata di tutta la documentazione prevista, per ogni singolo esame che dovrà essere sostenuto.

DOCUMENTI PER ESAME INTEGRATIVO (ai sensi dell'art. 298 bis, comma 2, del R.C.N.).

I candidati all'esame integrativo, ai sensi dell'art. 298 bis, comma 2, del R.C.N., dovranno presentare a corredo dell'istanza esclusivamente:

- 1) Estratto di matricola mercantile che attesti i requisiti previsti;
- 2) Estratto di matricola militare (solo per coloro che intendono far valere la navigazioneeffettuata su navi militari);
- 3) ricevuta di pagamento della tassa di ammissione agli esami.

Ai sensi e per gli effetti delle facoltà previste dagli artt. 38 e da 46 a 49 del D.P.R. n. 445/2000, il candidato ha **facoltà di autocertificare il possesso di alcuni requisiti di partecipazione** sopra elencati ovvero di **presentare, in luogo dei documenti prescritti, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** ai sensi degli artt. 19 e 47 del citato D.P.R. 445/2000.

AVVERTENZA

Ai sensi dell'art. 76, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è **punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.**

L'Amministrazione si riserva comunque la facoltà di effettuare controlli a campione per verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell'atto di notorietà allegati all'istanza di esami.

Le domande pervenute oltre il termine stabilito, non corredate o corredate in modo incompleto dei documenti prescritti o presentate in maniera diversa rispetto alle modalità stabilite, saranno respinte con idonea comunicazione agli interessati, secondo quanto disposto dalla L. 241/90.

Art. 5

AMMISSIONE E CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI AGLI ESAMI

Decorso il termine di cui all'articolo 1, sulla base delle domande ricevute, sarà pubblicato all'albo di questa Capitaneria di Porto (Ufficio "Gente di Mare") e sul proprio sito istituzionale, all'indirizzo www.guardiacostiera.it/pozzallo, **almeno 10 (dieci) giorni prima della data di esame**, nella sezione "ESAMI", un **calendario** relativo ai periodi di svolgimento delle suddette sedute di esame per ciascuna abilitazione, unitamente all' **elenco dei candidati ammessi** e ciò sarà da considerarsi come **formale ammissione e convocazione agli esami.**

I candidati dovranno presentarsi, nel giorno di convocazione all'esame, presso l'Ufficio "Gente di Mare" di questa Capitaneria di Porto muniti del libretto di navigazione, o altro documento d'identità in corso di validità, ai fini del riconoscimento personale, e delle proprie dotazioni individuali di sicurezza (scarpe antinfortunistiche, guanti, ecc.).

Coloro i quali risultino essere imbarcati dovranno, inoltre, dimostrare la possibilità di allontanarsi da bordo mediante opportuna lettera di licenza.

AVVERTENZA

La pubblicazione dei candidati ammessi ha valore di convocazione e coloro che non si presenteranno saranno considerati rinunciatari.

Art. 6

AMMISSIONE CON RISERVA AGLI ESAMI

Ai sensi della **Circolare - Titolo Gente di Mare - serie X n. 99 del 02/05/1977**, possono essere **ammessi con riserva**, purché ne facciano domanda contestualmente all'istanza di esami, i candidati che:

- non abbiano completato la navigazione prevista a condizione che non manchi più di 1 (uno) mese di navigazione al compimento dei 18 (diciotto) mesi prescritti per il conseguimento del titolo professionale marittimo di "*Capo barca per il traffico locale*" e "*Capo barca per la pesca costiera*";
- non abbiano completato la navigazione prevista a condizione che non manchi più di un 1 (uno) mese di navigazione al compimento dei 12 (dodici) mesi prescritti per il conseguimento del titolo professionale marittimo di "*Motorista Abilitato*";

- non abbiano frequentato il corso di specializzazione per il titolo di “*Motorista Abilitato*”;
- non abbiano raggiunto il limite di età previsto relativamente a ciascun titolo.

Ai candidati **ammessi con riserva**, che abbiano superato gli esami con esito favorevole, il corrispondente titolo potrà essere conferito subordinatamente al raggiungimento del possesso di tutti i requisiti prescritti, comprovato da idonea documentazione.

Tale RISERVA avrà durata massima di 6 (sei) mesi dalla data di detta istanza, decorsi i quali, in caso di mancata acquisizione della predetta certificazione, la pratica verrà archiviata.

Art. 7 PROVA D'ESAME

Gli esami saranno effettuati secondo i programmi riportati in allegato (**Allegato B**) ai seguenti Decreti Ministeriali:

- D.M. 01.02.1953 (pubblicato sulla G.U. n° 51 del 02/03/1953), per l'abilitazione di Maestro d'Ascia;
- D.M. 30.07.1971 (pubblicato sulla G.U. n° 215 del 26/08/1971) tutti gli altri titoli professionali.

Di tali programmi gli interessati potranno prenderne visione presso qualsiasi Capitaneria di Porto ed Ufficio Circondariale Marittimo.

Si precisa, inoltre, che per i titoli professionali marittimi di “*Motorista Abilitato*” e “*Marinaio Motorista*” è prevista anche la prova pratica.

AVVERTENZA

Per eventuali informazioni e/o chiarimenti contattare la sezione “Gente di Mare” di questa Capitaneria di Porto - da Lunedì a Venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00 nonché Martedì e Giovedì anche dalle ore 15:00 alle ore 16:00 - ai seguenti numeri telefonici: 0932/953327 — 0932/958112 — 0932/798019.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e custoditi, nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo del 30 giugno 2003 n. 196, presso la sezione “Gente di Mare” di questa Capitaneria di Porto per finalità connesse alla gestione degli esami.

Pozzallo, data del protocollo

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Donato ZITO

Documento elettronico firmato digitalmente
D. Lgs. n. 82 del 07/03/2005